

# **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI RAGAZZE CON SINDROME DI ROKITANSKY**

## **L'Associazione Italiana Genitori ragazze con Sindrome di Rokitansky**

L'Associazione nasce dalla comune volontà di costituire un punto di aggregazione, supporto, divulgazione medico scientifica e tra gli associati avente il fine di garantire alle famiglie delle ragazze affette da Sindrome di Rokitansky un'adeguata funzione di sostegno.

Tale Associazione non ha scopo di lucro e avrà funzione di scambio informativo tra aderenti e con i referenti del mondo medico-scientifico, nonché di interlocuzione con le autorità medico scientifiche del mondo amministrativo, politico e mediatico a tutela degli interessi delle ragazze affette da sindrome di Rokitansky e sarà volta alla realizzazione di tutti i presidi atti a rivendicarne i diritti presenti e futuri.

Il Consiglio Direttivo, successivamente alla registrazione del presente atto, avrà cura di inviare i moduli di adesione alle persone interessate a far parte dell'Associazione e, senza indugio, verrà indetta formalmente la prima assemblea associativa che avrà il compito di confermare, modificare o integrare, previa presentazione elenco di candidati tra gli iscritti, il Consiglio direttivo che resterà in carica per tre anni con le figure istituzionali previste:

Presidente  
Vicepresidente  
Consiglieri  
Tesoriere

L'associazione così composta decide di adottare lo statuto che si unisce al presente atto costitutivo. Il patrimonio iniziale dell'Ente ammonta ad €180 è stato costituito con i contributi dei costituenti.

## **Statuto della Associazione Italiana Genitori ragazze con Sindrome di Rokitansky**

Articolo - 1 Denominazione e sede sociale:

E' costituita un'Associazione ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata:

### **Associazione Italiana Genitori ragazze con Sindrome di Rokitansky**

Articolo - 2 Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione, ha per finalità lo sviluppo della ricerca, la diffusione e la propagazione di notizie e informazioni relative alla patologia di cui sono affette le ragazze affette dalla Sindrome di Rokitansky. Ha altresì lo scopo di fornire supporto psicologico alle persone che siano affette dalla patologia e ai propri familiari, azioni di informazione,

anche presso le istituzioni al fine di garantire la massima realizzazione del fondamentale diritto alla salute delle ragazze affette da detta patologia.

3. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati nella misura minima di 30 euro ad associato, e può essere incrementato da contributi o donazioni volontarie degli stessi associati o di terzi.
5. Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante la raccolta di fondi l'organizzazione di eventi al fine di raccogliere fondi, e la partecipazione a manifestazioni, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative.
6. E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del rendiconto annuale. L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

#### Articolo - 3 Durata:

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

#### Articolo - 4 Domanda d'ammissione:

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne fanno richiesta, le quali nella loro richiesta devono manifestare uno specifico interesse all'adesione all'associazione, in riferimento allo scopo associativo, nonché gli enti del terzo settore o senza fini di lucro di cui al punto 3 dell'articolo 2.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, specificando i motivi della richiesta di adesione.
4. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e può formare oggetto di reclamo, e al pagamento della quota sociale. Il reclamo dovrà essere deciso in sede di assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio direttivo per deliberare sulla richiesta di ammissione.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi.
6. E' prevista la possibilità di far aderire all'Associazione Soci Onorari, senza obbligo di contribuzione annuale personalità della Società Civile che a vario titolo, dimostrino particolare sensibilità attenzione e collaborazione alle istanze promosse dall'Associazione.

#### Articolo -5 Diritti dei soci:

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

#### Articolo - 6 Decadenza dei Soci:

1.I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria.
- b) morosità protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
- c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Il venir meno della qualifica di Socio comporta ogni diritto sul patrimonio, i supporti e quant'altro legato all'Associazione e alla vita Sociale pur permanendo l'obbligo del pagamento dei contributi associativi eventualmente maturati e non corrisposti e degli impegni presi, mentre non sarà resa, nemmeno in parte, la quota associativa, anche se non utilizzata.

- d) Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto.

#### Articolo – 7 Organi

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea generale dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo (composto dalle figure istituzionali: Presidente; Vice presidente-Tesoriere; Consiglieri).

#### Articolo - 8 Assemblea generale dei soci

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 10, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
9. Previa delibera del consiglio direttivo è possibile indire la convocazione dell'assemblea in videoconferenza. In tale ipotesi nell'avviso di convocazione devono essere specificate le modalità di svolgimento

#### Articolo - 9 Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
  2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di 20 associati, con il limite di 5 solo per le votazioni
- Qualora l'assemblea debba essere svolta in videoconferenza ciascuna delega dovrà pervenire in originale entro un giorno prima di quello previsto per l'adunata.

#### Articolo - 10 Compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.
2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. L'assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 13 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con funzioni di tesoriere, del sodalizio.
4. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.

#### Articolo - 11 Validità delle Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

#### Articolo - 12 Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### Articolo - 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di 6 eletti dall'assemblea. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative e che non ricoprano la medesima carica sociale in altre società o associazioni con la stessa finalità.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
6. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
7. Le riunioni potranno avvenire anche in teleconferenza o mediante strumenti informatici e le decisioni del Consiglio possono essere adottate attraverso uno scambio di email, documentato e dal quale dovrà derivare l'adozione di una delibera chiara e suscettibile di essere eseguita.

#### Articolo - 14 Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle

votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

#### Articolo - 15 Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

#### Articolo - 16 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
  - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
  - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell'Art.8 e seguenti del presente Statuto.
  - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
  - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
  - f) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
  - g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
  - h) Aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle finalità dell'Associazione.
  - i) stabilire annualmente l'ammontare della quota associativa. Sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

#### Articolo - 17 Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

#### Articolo - 18 Il Vicepresidente-Tesoriere

1. Il Tesoriere controlla i conti, tiene i libri contabili cura la riscossione delle quote e di tutti i pagamenti da effettuare previo mandato del consiglio direttivo. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

#### Articolo - 19 Il Rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

#### Articolo – 20 Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Articolo - 21 Fondo comune

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. Il contributo associativo per il primo anno è stabilito in 30 euro per i soci ordinari, in 100 euro per i soci gold, in 1000 euro per i soci con il profilo platinum.

#### Articolo - 22 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe.